

Statuto della Fondazione " Istituto per l' Interscambio Scientifico"

TESTO ATTUALE

NUOVO TESTO

Titolo - I

Titolo - I

Denominazione - Sede - Scopo - Durata

Denominazione - Sede - Scopo - Durata

Art. 1

Su iniziativa della Regione Piemonte, della Provincia di Torino, del Comune di Torino e della Fondazione CRT (già Cassa di Risparmio di Torino) è costituita una Fondazione con la denominazione "ISTITUTO PER L'INTERSCAMBIO SCIENTIFICO" abbreviabile "I.S.I" oppure "Fondazione ISI".

Art. 1

Su iniziativa della Regione Piemonte, della Provincia di Torino. (oggi Città Metropolitana), del Comune di Torino e della Fondazione CRT (già Cassa di Risparmio di Torino) è costituita una Fondazione con la denominazione "ISTITUTO PER L'INTERSCAMBIO SCIENTIFICO" abbreviabile "I.S.I" oppure "Fondazione ISI".

Art. 2

La Fondazione ha sede legale e sede operativa in Torino.

Art. 2

La Fondazione ha sede legale e sede operativa in Torino.

Art.3

La Fondazione non ha fini di lucro ed opera nell'ambito territoriale della Regione Piemonte, dalla quale è legalmente riconosciuta.

Art.3

La Fondazione non ha fini di lucro ed opera nell'ambito territoriale della Regione Piemonte, dalla quale è legalmente riconosciuta.

La Fondazione promuove e realizza iniziative per lo sviluppo della ricerca scientifica e della sua diffusione assicurando le modalità interdisciplinari.

La Fondazione promuove e realizza iniziative per lo sviluppo della ricerca scientifica e della sua diffusione assicurando le modalità interdisciplinari.

Per il perseguimento delle proprie finalità la Fondazione coordina la propria attività con quella degli Atenei, degli Istituti e delle Associazioni culturali operanti in Piemonte e degli enti locali, nonché con le iniziative di altri soggetti pubblici e privati.

Per il perseguimento delle proprie finalità la Fondazione coordina la propria attività con quella degli Atenei, degli Istituti e delle Associazioni culturali operanti in Piemonte e degli enti locali, nonché con le iniziative di altri soggetti pubblici e privati.

La Fondazione opererà nei modi e con gli strumenti che saranno di volta in volta ritenuti idonei al conseguimento delle finalità istituzionali, ivi compresa la partecipazione ad enti e società le cui attività risultino correlate con quelle della Fondazione.

La Fondazione opererà nei modi e con gli strumenti che saranno di volta in volta ritenuti idonei al conseguimento delle finalità istituzionali, ivi compresa la partecipazione ad enti e società le cui attività risultino correlate con quelle della Fondazione e lo svolgimento, non prevalente, di attività commerciale strumentale al perseguimento dello scopo istituzionale.

Titolo-II

PATRIMONIO

Titolo-II

PATRIMONIO

Art. 4

Il patrimonio della Fondazione è costituito:
-dal fondo di dotazione originario versato dagli enti fondatori;
-dai lasciti, dalle donazioni e dalle oblazioni sia

Art. 4

Il patrimonio della Fondazione è costituito:
-dal fondo di dotazione originario versato dagli enti fondatori;
-dai lasciti, dalle donazioni e dalle oblazioni sia

Handwritten signature
Dott. *[illegible]*

in natura o in denaro;
-da contributi, sovvenzioni o finanziamenti di enti pubblici e privati anche non italiani e dell'Unione Europea;
-da eventuali entrate ed acquisizioni;
-dai proventi del proprio patrimonio e delle attività della Fondazione, al netto delle passività.

in natura o in denaro **con espressa destinazione a incremento del patrimonio;**
-da contributi, sovvenzioni o finanziamenti di enti pubblici e privati anche non italiani e dell'Unione Europea **con espressa destinazione a incremento del patrimonio;**
-dai proventi del proprio patrimonio e delle attività della Fondazione, al netto delle passività **che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione abbia espressamente attribuito a patrimonio.**

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito da:

- ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Il fondo di gestione, le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

ESERCIZIO

Art. 5

L'esercizio finanziario va dal primo gennaio al trentun dicembre di ogni anno.

Titolo - III

ORGANI

Art. 6

Sono organi della Fondazione:

- a) il Presidente
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) il Comitato Scientifico.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 7

~~La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di 5 membri, ovvero quattro nominati dai fondatori ed il quinto, con la qualifica di Presidente nominato dagli altri quattro membri del Consiglio di Amministrazione.~~

~~Per la nomina del Presidente, è necessario il voto favorevole di almeno tre dei quattro membri~~

ESERCIZIO

Art. 5

L'esercizio finanziario va dal primo gennaio al trentun dicembre di ogni anno.

Titolo - III

ORGANI

Art. 6

Sono organi della Fondazione:

- a) il Presidente
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) il Comitato Scientifico.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 7

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di **tre membri, di cui uno nominato dalla Fondazione CRT, uno dalla Fondazione Sviluppo e Crescita CRT e il terzo, con la qualifica di Presidente, nominato di comune accordo dalla Fondazione CRT e dalla Fondazione Sviluppo e Crescita CRT.**

I membri del Consiglio di Amministrazione

nominati dai fondatori.

in carica hanno la possibilità di nominare altri due membri in rappresentanza di soggetti pubblici o privati che garantiscano congrui e continuativi contributi a sostegno dell'attività della Fondazione. Ciascun membro del Consiglio di Amministrazione così designato decade dalla carica qualora anche uno soltanto dei soggetti in rappresentanza dei quali è stato designato si renda inadempiente rispetto agli obblighi di contribuzione assunti nei confronti della Fondazione. La dichiarazione di decadenza è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, con l'astensione del componente interessato dalla possibile deliberazione.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica per 5 anni dalla data del suo insediamento fatta salva la mancata puntuale nomina dei nuovi amministratori da parte dei soggetti fondatori.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica per 5 anni dalla data del suo insediamento fatta salva la mancata puntuale nomina dei nuovi amministratori.

Se per qualsiasi altro motivo, qualcuno dei consiglieri venga a cessare dalla carica, il ~~Fondatore~~ che lo aveva nominato provvederà alla nomina del nuovo rappresentante.

Se per qualsiasi altro motivo, qualcuno dei consiglieri venga a cessare dalla carica, il **soggetto** che lo aveva nominato provvederà alla nomina del nuovo **componente che scadrà insieme a quelli già in carica.**

Nel ~~Consiglio di Amministrazione~~ possono essere nominati anche gli amministratori degli enti territoriali.

Art.8

Art.8

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente della Fondazione che ne assume la presidenza.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente della Fondazione che ne assume la presidenza.

Esso si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta sia ritenuto opportuno dal Presidente o su richiesta scritta di almeno due Consiglieri.

Esso si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta sia ritenuto opportuno dal Presidente o su richiesta scritta di almeno due consiglieri.

L'avviso di convocazione con l'indicazione degli argomenti da trattare, deve essere inviato a mezzo lettera raccomandata ai Consiglieri ed ai Revisori dei Conti almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di comprovata urgenza con preavviso di due giorni ~~anche mediante posta elettronica, telegramma, fax o con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la ricezione.~~

L'avviso di convocazione con l'indicazione degli argomenti da trattare, deve essere inviato a mezzo lettera raccomandata, **mediante posta elettronica, telegramma, fax o con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la ricezione** ai Consiglieri ed ai Revisori dei Conti almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di comprovata urgenza, con preavviso di due giorni.

Art.9

Art.9

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare se è presente almeno la metà più uno dei membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente e può svolgersi anche per via telematica.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare se è presente almeno la metà più uno dei membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

La presenza alle riunioni del Consiglio di

Alle riunioni del Consiglio partecipa con funzioni consultive, qualora nominato, il Segretario Generale, che assolve anche alle funzioni di segretario del Consiglio. Delle riunioni del Consiglio viene redatto su apposito libro il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Le funzioni di Segretario del Consiglio possono essere esercitate anche da altra persona, su proposta del Presidente, approvata a maggioranza dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 10

Il Consiglio di Amministrazione, ottenuto il parere obbligatorio e vincolante del Comitato Scientifico, ~~dà concreta attuazione alle scelte fondamentali ed alle iniziative individuate dal Comitato Scientifico stesse.~~

Sulla base delle possibilità finanziarie redige il bilancio preventivo e predispose il piano di attività della Fondazione.

Per la realizzazione delle finalità statutarie della Fondazione sono deferiti al Consiglio di Amministrazione tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione soltanto di quelli devoluti al Comitato Scientifico.

In particolare, ed a titolo esemplificativo, il Consiglio di Amministrazione:

- a) approva il piano di attività della Fondazione
- b) approva entro il mese di aprile sia il bilancio preventivo dell'esercizio in corso sia il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente;
- c) dispone l'impiego dei fondi secondo criteri di convenienza e sicurezza di investimento;
- d) nomina, su proposta del Presidente, i membri del Comitato Scientifico ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto;
- e) provvede all'approvazione di un eventuale regolamento della Fondazione;
- f) provvede alla nomina del Segretario Generale ai sensi dell'art. 15 del presente statuto e al conferimento dei relativi

Amministrazione può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione.

Alle riunioni del Consiglio partecipa con funzioni consultive, qualora nominato, il Segretario Generale, che assolve anche alle funzioni di segretario del Consiglio. Delle riunioni del consiglio viene redatto su apposito libro il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Le funzioni di Segretario del Consiglio possono essere esercitate anche da altra persona, su proposta del Presidente, approvata a maggioranza dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 10

Il Consiglio di Amministrazione, ottenuto il parere obbligatorio e **non** vincolante del Comitato Scientifico, **delibera le linee di indirizzo strategico della ricerca e determina le scelte fondamentali e le iniziative della Fondazione intese al raggiungimento delle finalità dell'ente;** dà concreta attuazione alle scelte fondamentali ed alle iniziative della Fondazione.

Sulla base delle possibilità finanziarie redige il bilancio preventivo e predispose il piano di attività della Fondazione.

Per la realizzazione delle finalità statutarie della Fondazione sono deferiti al Consiglio di Amministrazione tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione soltanto di quelli devoluti al Comitato Scientifico.

In particolare, ed a titolo esemplificativo, il Consiglio di Amministrazione:

- a) approva il piano di attività della Fondazione
- b) approva entro il mese di aprile sia il bilancio preventivo dell'esercizio in corso sia il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente;
- c) dispone l'impiego dei fondi secondo criteri di convenienza e sicurezza di investimento;
- d) **nomina e revoca**, su proposta del Presidente, i membri del Comitato Scientifico ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto;
- e) provvede all'approvazione di un eventuale regolamento della Fondazione;
- f) provvede alla nomina del Segretario Generale ai sensi dell'art. 15 del presente

poteri per l'espletamento delle sue funzioni;

- g) provvede alla nomina del Direttore Scientifico ai sensi dell'art. 16 del presente statuto e del Presidente ~~onorario~~ ai sensi dell'articolo 11;
- h) delibera in merito all'assunzione di tutto il personale ovvero può delegare tale facoltà ad altro soggetto svolgente mansioni amministrative determinandone il trattamento retributivo;
- i) delibera in merito alla stipulazione di mutui ed aperture di credito nonché relativamente ad ogni altra operazione bancaria e finanziaria necessaria o utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali;
- l) delibera, previo parere vincolante del Comitato Scientifico, in merito all'eventuale partecipazione in enti le cui attività siano correlate con quelle della Fondazione;
- m) delibera, con voto preso all'unanimità di tutti i suoi membri, le modifiche al presente statuto;

IL PRESIDENTE ONORARIO

Art. 11

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Presidente ~~Onorario~~, scelto tra le figure che siano state protagoniste dell'attività scientifica della Fondazione. La nomina è a vita.

IL PRESIDENTE

Art. 12

~~I membri del Consiglio di Amministrazione designati dai Fondatori, nominano il Presidente scelto tra personalità della comunità scientifica e che dura in carica cinque anni e può essere riconfermato.~~

Egli rappresenta la Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio e cura i rapporti interni tra gli organi della Fondazione medesima e l'esecuzione delle delibere del Consiglio.

Spetta tra l'altro al Presidente:

- convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Scientifico;
- garantire una corretta amministrazione

statuto e al conferimento dei relativi poteri per l'espletamento delle sue funzioni;

- g) provvede alla nomina del Direttore Scientifico ai sensi dell'art. 16 del presente statuto e del Presidente **Emerito** ai sensi dell'articolo 11;
- h) delibera in merito all'assunzione di tutto il personale ovvero può delegare tale facoltà ad altro soggetto svolgente mansioni amministrative determinandone il trattamento retributivo;
- i) delibera in merito alla stipulazione di mutui ed aperture di credito nonché relativamente ad ogni altra operazione bancaria e finanziaria necessaria o utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali;
- l) delibera, previo parere vincolante del Comitato Scientifico, in merito all'eventuale partecipazione in enti le cui attività siano correlate con quelle della Fondazione;
- m) delibera, con voto preso all'unanimità di tutti i suoi membri, le modifiche al presente statuto.

IL PRESIDENTE EMERITO

Art. 11

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Presidente **Emerito**, scelto tra le figure che siano state protagoniste dell'attività scientifica della Fondazione. La nomina è a vita.

Il Presidente Emerito può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

IL PRESIDENTE

Art. 12

Il **Presidente** rappresenta la Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio e cura i rapporti interni tra gli organi della Fondazione medesima e l'esecuzione delle delibere del Consiglio.

Spetta tra l'altro al Presidente:

- convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Scientifico;

- della Fondazione;
- nominare procuratori nell'ambito dei poteri conferitigli;
 - nominare avvocati e procuratori per rappresentare in giudizio la Fondazione;
 - predisporre l'istruttoria scientifica dei progetti da presentare al Comitato Scientifico;
 - predisporre la realizzazione delle iniziative previste dal piano di attività deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

- garantire una corretta amministrazione della Fondazione;
- nominare procuratori nell'ambito dei poteri conferitigli;
- nominare avvocati e procuratori per rappresentare in giudizio la Fondazione;
- predisporre l'istruttoria scientifica dei progetti da presentare al Comitato Scientifico;
- predisporre la realizzazione delle iniziative previste dal piano di attività deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

IL COMITATO SCIENTIFICO

Art. 13

Il Comitato Scientifico è composto di almeno cinque membri nominati dal Consiglio di Amministrazione che durano in carica tre anni e sono riconfermabili.

Il Comitato Scientifico è presieduto dal Presidente della Fondazione.

In caso di vacanza in seno al Comitato Scientifico non dovuta a scadenza del mandato, si procederà alla sostituzione del posto vacante limitatamente al restante periodo del triennio ~~per cooptazione da parte dello stesso Comitato Scientifico.~~

Per il rinnovo del Comitato Scientifico provvederà il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, sentito il parere non vincolante del Comitato Scientifico uscente.

Art.14

Il Comitato Scientifico ~~individua ed indica~~ le scelte fondamentali e le iniziative della Fondazione intese al raggiungimento delle finalità dell'ente.

Esso si riunisce almeno una volta all'anno e può essere convocato anche con maggiore frequenza per iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

In particolare il Comitato Scientifico:

- propone le linee di indirizzo strategico della ricerca;
- approva annualmente i programmi di ricerca e ne valuta i risultati.

IL COMITATO SCIENTIFICO

Art. 13

Il Comitato Scientifico è composto di almeno cinque membri nominati dal Consiglio di Amministrazione che durano in carica tre anni e sono riconfermabili.

Il Comitato scientifico è presieduto dal Presidente della Fondazione **ed è convocato con le medesime modalità e tempi previsti per il Consiglio di Amministrazione.**

In caso di vacanza in seno al Comitato Scientifico non dovuta a scadenza del mandato **tale da determinare un numero di componenti inferiori a cinque,** si procederà alla sostituzione del posto vacante **mediante nomina da parte del Consiglio di Amministrazione.**

Per il rinnovo del Comitato Scientifico provvederà il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, sentito il parere non vincolante del Comitato Scientifico uscente.

Art. 14

Il Comitato Scientifico **propone al Consiglio di Amministrazione** le scelte fondamentali e le iniziative della Fondazione intese al raggiungimento delle finalità dell'ente.

Esso si riunisce almeno una volta all'anno e può essere convocato anche con maggiore frequenza per iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

In particolare il Comitato Scientifico:

- propone le linee di indirizzo strategico della ricerca;
- approva annualmente i programmi di ricerca e ne valuta i risultati.

IL SEGRETARIO GENERALE

Art.15

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, può nominare un Segretario Generale che rimane in carica cinque anni.

Il Segretario Generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, in qualità di Segretario del medesimo.

Il Segretario Generale svolgerà inoltre i compiti e le funzioni che gli saranno attribuite dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 10.f).

IL DIRETTORE SCIENTIFICO

Art.16

Il Consiglio di Amministrazione può nominare, su proposta del Presidente, un Direttore Scientifico. L'incarico di Direttore Scientifico ha la durata di anni tre ed è riconfermabile.

Il Direttore Scientifico è responsabile del coordinamento della struttura scientifica della Fondazione.

TITOLO IV

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 17

La gestione finanziaria della Fondazione è soggetta al controllo di un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre membri effettivi, ivi compreso il Presidente, e da due membri supplenti; ~~due effettivi e uno supplente sono nominati da Regione Piemonte, Provincia Torino e Comune di Torino, uno effettivo e uno supplente sono nominati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino.~~

Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica tre anni, è rieleggibile ed esercita le sue funzioni con diritto-dovere di esaminare libri, registri ed atti, di effettuare verifiche di cassa e di assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

IL SEGRETARIO GENERALE

Art.15

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, può nominare un Segretario Generale che rimane in carica cinque anni.

Il Segretario Generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, in qualità di Segretario del medesimo.

Il Segretario Generale svolgerà inoltre i compiti e le funzioni che gli saranno attribuiti dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 10.f).

IL DIRETTORE SCIENTIFICO

Art.16

Il Consiglio di Amministrazione può nominare, su proposta del Presidente, un Direttore Scientifico. L'incarico di Direttore Scientifico ha la durata di anni tre ed è riconfermabile.

Il Direttore Scientifico è responsabile del coordinamento della struttura scientifica della Fondazione.

TITOLO IV

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 17

La gestione finanziaria della Fondazione è soggetta al controllo di un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre membri, ivi compreso il Presidente, **di cui uno nominato dalla Fondazione CRT, uno dalla Fondazione Sviluppo e Crescita CRT ed il terzo, con la qualifica di Presidente, nominato di comune accordo dalla Fondazione CRT e dalla Fondazione Sviluppo e Crescita CRT.**

Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica tre anni, è rieleggibile ed esercita le sue funzioni con diritto-dovere di esaminare libri, registri ed atti, di effettuare verifiche di cassa e di assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

I Revisori dei Conti dovranno essere iscritti al Registro dei Revisori Legali e verificano i bilanci consuntivi e preventivi e rimettono annualmente al Consiglio di Amministrazione una relazione scritta in occasione della presentazione del bilancio consuntivo. In caso di mancata nomina di un

SOCIETA' DI REVISIONE

Art. 18

Il bilancio annuale della Fondazione prima di essere presentato al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione potrà essere certificato da ~~una società di revisione iscritta all'apposito Albo di cui all'art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico Finanza)~~ nominata dal Consiglio.

TITOLO V ESTINZIONE

Art. 19

In caso di estinzione, deliberata all'unanimità dai membri del Consiglio di Amministrazione ed esperita la fase di liquidazione, l'eventuale patrimonio residuo sarà destinato ad altra realtà senza fini di lucro avente fini analoghi.

TITOLO VI DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 20

E' garantito ai ~~fondatori~~ il libero accesso a tutti i documenti e a tutte le informazioni relative alla Fondazione, ai sensi dei rispettivi Statuti. I ~~Fondatori~~ hanno diritto di richiedere informazioni o materiale relativo alla Fondazione anche in ragione delle specifiche analoghe richieste che dovessero essere rivolte a loro medesimi.

Art. 21

Per quanto non previsto dal presente statuto, si richiamano i principi generali del diritto e le norme del Codice Civile.

Revisore Legale dei Conti esterno ai sensi del successivo articolo 18, provvedono anche alla revisione legale dei conti.

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 18

Il **progetto di** bilancio annuale della Fondazione prima di essere presentato al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione potrà essere certificato da **un Revisore Legale di Conti iscritto al Registro dei Revisori Legali dei Conti, nominato dal Consiglio di Amministrazione all'unanimità.**

TITOLO V ESTINZIONE

Art. 19

In caso di estinzione deliberata all'unanimità dai membri del Consiglio di Amministrazione ed esperita la fase di liquidazione, l'eventuale patrimonio residuo sarà destinato ad altra realtà senza fini di lucro avente fini analoghi.

Il Liquidatore è nominato, sempre con deliberazione unanime, dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VI DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 20

E' garantito ai **soggetti che hanno diritto di nominare gli organi della Fondazione** il libero accesso a tutti i documenti e a tutte le informazioni relative alla Fondazione, ai sensi dei rispettivi Statuti. **Detti soggetti** hanno diritto di richiedere informazioni o materiale relativo alla Fondazione anche in ragione delle specifiche analoghe richieste che dovessero essere rivolte a loro medesimi.

Art. 21

Per quanto non previsto dal presente statuto, si richiamano i principi generali del diritto e le norme del Codice Civile.